



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 112

Oggetto: Approvazione convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai dell'art. 168 bis c.p.

L'anno duemilasedici, il giorno NOVE del mese DICEMBRE alle ore 13,30 si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

- 1) BASSO Giuseppe Sindaco
- 2) FERRARO Angelo V. Sindaco
- 3) MANGIAMELI Salvatore Assessore
- 4) CARNAZZO Giuseppe Assessore
- 5) TORCITTO Concetta Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Signor Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 09-12-2016

Il Responsabile dell'Area
IL CAPO AREA V
(Dott. Giuseppe STEFIO)

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 09-12-2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
IL CAPO AREA II
(Dott. Giuseppe STEFIO)

La sottoscritta Torcitto Concetta, in qualità Assessore ai Servizi Sociali, sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: **Approvazione convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.**

PREMESSO

CHE nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p. su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamenti predisposto dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

CHE ai sensi dell'art. 168 bis comma 3c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni le Aziende Sanitarie o presso Enti e Organizzazioni anche internazionali, che operino in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

CHE, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

CHE il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del D.M. 88/15 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;

CONSIDERATO che il Comune di Carlentini è disponibile a stipulare dette convenzioni per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

VISTO lo schema di convenzione;

VISTO il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;


VISTO l'O.R.E.LL.;

Per quanto sopra esposto

PROPONE DI DELIBERARE

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Ministero di Giustizia ed il Comune di Carlentini per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;
2. **AUTORIZZARE** il Sindaco pro-tempore Giuseppe Basso alla firma di detta convenzione;
3. **DARE MANDATO** agli Uffici: Servizi Sociali, Ecologia, Ufficio Tecnico Servizi Manutentivi, Biblioteca, di predisporre bozze di progetto per l'inserimento e impiego dei soggetti individuati con la stipula della presente convenzione;
4. **DICHIARARE** la Deliberazione che si propone di adottare immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

L'Assessore ai Servizi Sociali
(Concetta Torcitto)



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTA Legge 08/11/2000 n.328;

VISTA la L.R. n.22/1986;

VISTE le LL.RR. n.44/91 e n.48/91;

VISTA la L.R. n.30/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta di deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Giuseppe Basso

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'albo pretorio dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

LE 09-12-2016

Visto Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Visto

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

in data



Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo

le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, Magistrato Coordinatore dell'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal dott. Antonio Maiorana, Presidente del Tribunale di Siracusa

E

IL COMUNE DI Carlentini in persona del suo Sindaco pro-tempore, sig. Giuseppe Basso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n°..... condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) Servizio di sistemazione e rivalutazione degli spazi comunali destinati a verde pubblico.

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel soggetto sotto indicato la persona incaricata a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni

- 1) Assistente Sociale dott.ssa Marisa Lucia Ossino

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Siracusa,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL MAGISTRATO
(dott.ssa Giuseppina Storaci)